



AUDIZIONE alla VII COMMISSIONE DEL SENATO

ROMA, 20 settembre 2011

SCHEMA DECRETO MINISTERIALE PIANO STRAORDINARIO CHIAMATA PROFESSORI UNIVERSITARI SECONDA FASCIA (N. 393) SCHEMA DECRETO LEGISLATIVO CONTABILITA' UNIVERSITA' (N. 395) SCHEMA DECRETO LEGISLATIVO VALORIZZAZIONE EFFICIENZA UNIVERSITA' (N. 396)

Disappunto per l'infruttuosa attesa del decreto sulle abilitazioni, eccessivamente rallentato dalla mancata decretazione sui criteri per l'associatura e l'ordinariato probabilmente dovuta al conflitto fra i pareri CUN e ANVUR. Il timore è che alla fin fine possa prevalere il parere n. 1 dell'ANVUR che prefigura criteri basati completamente su dati bibliometrici.

Sull'atto del Governo n. 393

La decretazione proposta con i limiti di spesa collegati per i periodi previsti non è certo in linea con quanto da sempre auspicato e proposto dal CIPUR: per i ricercatori a tempo indeterminato e per i professori associati in servizio che pervenissero ad una abilitazione nazionale automatico passaggio nella fascia di competenza.

Quanto previsto nell'atto del Governo n. 393 oltre ad escludere del tutto una dovuta progressione di carriera ai professori associati in servizio, del tutto pone sullo stesso piano i futuri ricercatori a tempo determinato dotati di abilitazione con i ricercatori a tempo indeterminato a loro volta abilitati, con le ovvie prevalenze a favore dei giovani in formazione che a livello delle varie università si realizzeranno.

Una disamina più attenta e più rispettosa delle competenze acquisite dell'attuale personale docente avrebbe certamente portato, con un impegno di spesa quasi nullo, anzitutto a rispettare i diritti di progressione di chi è già nei ruoli (e da potersi effettuare nel periodo 2012-2015). Benvenuti, in contemporanea ma ineluttabilmente legati ai tempi di applicazione della L. 240/10, stanziamenti opportunamente condizionati e con tetti ben definiti da utilizzarsi per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato e per l'assunzione dei medesimi come associati (nella stragrande maggioranza dei casi dal 2015 in poi) ad abilitazione conseguita.

Un giovanilismo indiscriminato, che sembra stare alla base di molti degli interventi ministeriali e parlamentari in divenire, non è portatore di alcunché di probò o salvifico per un qualsivoglia sistema sociale. A testimonianza dell'uso estremo di tale inopportuno criterio è anche il provvedimento sull'atto di Governo n. 396 nel quale l'unico intervento per i ricercatori a tempo indeterminato (art. 5), peraltro da condividere, riguarda i soli assunti in tale ruolo ad esaurimento ... nel primo anno di servizio.

In particolare e con riferimento all'articolato:

- 1) Il richiamo dell'art. 1 comma 1 lettera a) (limite del 90% spese fisse /FFO) farà sì che possano procedere a chiamate circa 36 università statali su 66 nel 2012, ancora meno a partire dal 2013. Ne seguirà, a seguito del gravissimo esodo per raggiunti limiti di età di molti docenti oggi in servizio, un blocco di attività inimmaginabile.
- 2) Le chiamate si riferiscono ovviamente a procedure "ante legge 240/2010". Sulla base della tabella della terza pagina della relazione tecnico illustrativa, si calcola facilmente che **2883** è il numero totale di professori associati chiamabili (ciascuno dei quali costa, lordo

ente, circa 60.000 euro all'anno, costante nel tempo considerato il blocco triennale delle retribuzioni). Ben lontano dal numero di 5000 più volte comunicato.

- 3) I numeri indicati nella quarta colonna, quinta e sesta riga della tabella della terza pagina della relazione tecnico illustrativa sono chiaramente dei refusi.
- 4) Il disposto dell'art. 1 comma 1 lettera b) è senz'altro lodevole e condiviso come impostazione; invece i parametri elencati nella tabella della qualità dell'offerta dell'Allegato 1, con la sola eccezione del parametro Ka, non sono affatto condivisibili, in quanto non in linea con i criteri di qualità ed efficienza che sono alla base della Legge 240/2010, da cui deriva la bozza in esame di decreto interministeriale.

In dettaglio a questo proposito:

- a) La previsione di attribuire peso al numero di studenti che hanno conseguito almeno 5 CFU è
 - sia troppo lassista (lo studente "ottimale" dovrebbe procedere a 60 CFU in media all'anno),
 - sia foriera, per il futuro di premi agli atenei che diventassero dei meri laureifici, elargendo CFU con troppa facilità.
 - b) Inoltre il parametro Kt nuovamente non si capisce come possa entrare in un provvedimento chiaramente basato sul principio della eccellenza e della competizione (alla pari, ovviamente) fra atenei.
 - c) Per la componente A2 si rinvia a quanto qui sopra esposto sotto a).
- Condivisibili, invece, i parametri relativi alla ricerca

Sull'atto di Governo n. 395

Si tratta di un provvedimento che riduce ai minimi termini l'autonomia universitaria.

È pur vero che *"Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato."*, come prevede l'ultimo comma dell'Art. 34 della CARTA e che l'autonomia universitaria, quindi, è soggetta ai vincoli di legge.

Ma a nostro sentire questo provvedimento diventa persino eccessivo. Un solo esempio.

Come è noto, la Legge 240/2010 di fatto cancella le attuali Facoltà, demandando ai Dipartimenti le funzioni delle ex Facoltà, tranne eventuali compiti marginali di raccordo, demandati a possibili strutture, denominate Scuole.

Ebbene, mentre la Legge 240/2010 assegna questi compiti vitali ai Dipartimenti, il primo comma dell'Art. 11 del provvedimento in esame cancella di fatto ogni forma di libertà contabile del Dipartimento: non ci sarà più un bilancio preventivo e consuntivo, né un fondo per dotazione ordinaria di funzionamento, a seguito dell'abrogazione della maggior parte dell'art. 86 e di tutto l'art. 87 del DPR 382/1980. Inoltre, ai sensi del comma 4 dell'art. 11 del provvedimento in esame, non varrà più: *"Il dipartimento ha autonomia finanziaria ed amministrativa"*, ma semplicemente *"Il dipartimento ha autonomia gestionale"*. Come uno qualsiasi degli uffici amministrativi dell'Ateneo.

In ogni caso, poi, fondi per la ricerca assegnati a singoli studiosi o a progetti di ricerca non possono rientrare nel prospetto di cui all'art. 4 che rinvia al momento programmatico dell'amministrazione universitaria anche le "missioni". Tali fondi, infatti, una volta destinati o ottenuti in contesti nazionali o internazionali non possono essere sottratti ai naturali ordinatori di spesa che, soli, possono articolare al meglio le modalità di impegno nel contesto delle ricerche in atto. In qualsiasi paese impegnato nella ricerca partecipazione a seminari, congressi, e convegni scientifici nel Paese e all'estero è, parte inscindibile dell'attività di ricerca in quanto rappresenta un'occasione importante nella quale i risultati della propria ed altrui ricerca possono essere presentati ad una platea, anche planetaria, per essere confrontati e discussi; le relative spese di missione, anche all'estero, compaiono poi come voci specifiche nella modulistica dei progetti di ricerca che vengono sottoposti agli organismi finanziatori e rappresentano uno degli elementi importanti e determinanti nel processo di valutazione del progetto stesso. È evidente che quando il progetto risulta finanziato queste specifiche voci non possono essere soggette ad alcun tipo di contingentamento.

Ovvio che i fondi da destinarsi a "missioni" del personale tecnico-amministrativo o degli organi di governo debba invece rientrare nelle facoltà programmatiche della amministrazione universitaria.

Sull'atto di Governo n. 396

Una sottile linea separa ormai il dilagante ANVUR, unico organo del Sistema che vede vertiginosamente aumentare le competenze e che prevede per il Ministro varie decretazioni "conformi" ai pareri del novello Organismo, dall'assumere inopinatamente le poche funzioni rimaste al CUN.

Il testo del provvedimento rinvia a ulteriori provvedimenti da adottarsi: per esempio, art. 5, l'ANVUR definirà gli indicatori per l'accreditamento degli Atenei. Non solo non viene indicato il valore della percentuale di FFO da attribuire in relazione ai risultati, ma nemmeno una forchetta di valori entro cui il MIUR debba rimanere.

Da tempo, inoltre, l'Ufficio Studi del CIPUR ha affermato, facendo pervenire tale osservazione anche durante audizioni alle Settime Commissioni di Senato e Camera ed al MIUR durante l'iter parlamentare della L. 240/10, che la previsione di spesa per l'Art. 15 (*Valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati*) non è assolutamente adeguata.

La relazione tecnica nell'ultima pagina ripete lo stesso dato, fornito circa due anni or sono in fase di discussione parlamentare, del numero di 1375 potenziali destinatari, con una previsione di spesa una tantum di 11 milioni, secondo quanto previsto dall'art 29, comma 22, primo periodo della Legge 240/2010.

Ma tale previsione continua a non essere verosimile: venerdì 16 settembre 2011 la banca dati del CINECA contava un totale di 5047 ricercatori a tempo indeterminato non confermati. Essi saranno divisi fra il primo, il secondo ed il terzo anno di servizio, quindi circa 1680 (e non 1375) sono i verosimili percettori dell'adeguamento. Se la relazione prevede che per 1375 ricercatori la spesa sia di 10.821.662,50 euro, si evincerebbe che la cifra pro capite sia pari a 7.780,30 euro, stranamente vicinissimo alla media dei calcoli sulla base delle tabelle stipendiali per il 2008 ed il 2009. Ma in realtà la differenza fra la retribuzione del ricercatore non confermato nel primo anno di servizio ed il 70% della retribuzione del professore associato non confermato nel primo anno di servizio è di 8.254,17 euro annui, lordo ente, sulla base della attuali tabelle stipendiali. Quindi, essendo la copertura di 11 milioni di euro, **manca la copertura** per circa 2.867.011,14 euro.

E, ovviamente, non è pensabile né accettabile che i bilanci delle Università, nel loro complesso, possano sobbarcarsi anche questo importo.

Prof. Vittorio Mangione

